Civile Ord. Sez. 6 Num. 9749 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 19/04/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 3048-2017 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO DI MAGGIO;

- ricorrente -

contro

D.R. MERIDIONALE VENDITE SAS DI ROBERTO E CORRADO RICCIO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 6603/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

1848/18

Fatto e diritto

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la società contribuente non ha spiegato difese scritte, l'ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad un avviso d'accertamento Ici per il 2007, la cui impugnazione aveva ad oggetto la notifica dell'atto impositivo, oltre il termine decadenziale di legge del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate, o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta, nonché oltre il termine quinquennale di prescrizione.

Con un primo motivo, il comune di Ischia, deduce la violazione dell'art. 145 c.p.c., dell'art. 1335 c.c. e dell'art. 11 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello avevano fondato la decisione sulla errata applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica, in conseguenza di un'erronea ricostruzione della normativa applicabile e del procedimento di notifica ex art. 145 c.p.c.

Con un secondo motivo, l'ente impositore deduce la violazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 11 comma 2 del d.lgs. n. 546/92 (come modificato dall'art. 1 comma 161 della legge n. 296/06), in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto il termine per l'invio dell'atto impositivo da parte del comune, un termine di prescrizione, che può essere interrotto solo dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario e non, invece, un termine di decadenza qual è quello riferito alla notifica dell'atto da parte dell'ente impositore che non è soggetto, per sua natura, ad interruzione riguardo all'attività di notifica che deve essere adempiuto entro il termine fissato, a prescindere dalla conoscenza del destinatario

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, perché connessi, sono fondati, per la decisiva ragione che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(v. Cass. sez. un. n. 12332/17, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio). Nel caso di specie, è la stessa CTR che con accertamento di fatto rileva che l'avviso d'accertamento fu spedito il 27.12.2012 (quindi, entro il termine decadenziale fissato legislativamente) e correttamente ricevuto dalla società contribuente.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 20.2.2018.

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale